

REGOLAMENTO D'ISTITUTO E DI DISCIPLINA

9.1 Premessa

Il presente Regolamento:

- considerato che la scuola è una comunità di ricerca, di dialogo, di esperienza sociale e di crescita della persona nella molteplicità delle sue dimensioni;
 - accertato che la qualità e l'efficienza dell'offerta formativa sono direttamente proporzionali alla qualità delle relazioni interpersonali che si pongono in essere all'interno della comunità scolastica;
 - nel rispetto delle disposizioni costituzionali e legislative, pregresse e recenti, in materia;
- si propone di orientare e agevolare l'opera di tutte le componenti scolastiche, nonché di disciplinare il funzionamento e l'organizzazione complessiva dell'Istituto.

9.2 Principi ispiratori

Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi fondanti:

1. **Accoglienza e integrazione:** la scuola favorisce l'accoglienza dei genitori e degli alunni, con particolare riguardo alla fase di ingresso delle classi iniziali e delle situazioni di rilevante necessità. Attraverso il coordinamento con i servizi sociali, con gli enti locali e con le associazioni senza fine di lucro, la scuola pone in essere le azioni adatte ad avviare a soluzione le problematiche relative agli studenti stranieri e agli alunni diversamente abili.

2. **Imparzialità, equità e trasparenza:** i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività, equità e trasparenza. La scuola si impegna a garantire la vigilanza, la continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge; si impegna, inoltre, a rendere noti finalità, obiettivi e metodi dell'attività didattica, i criteri di valutazione, le procedure relative ai provvedimenti disciplinari.

3. **Partecipazione:** la scuola garantisce la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della scuola.

4. **Uguaglianza:** il servizio scolastico è improntato al pieno rispetto dei diritti e degli interessi dell'alunno. All'interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti le condizioni socio-economiche, psico-fisiche, di lingua, di sesso, di etnia, di religione o di opinioni politiche.

Data la sua importanza strategica e formativa, il Regolamento è il risultato di un'ampia e convergente discussione ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto.

Titolo I - DOCENTI

9.3 Sezione I – Dei diritti e doveri dei docenti, del Dirigente Scolastico e del personale ATA

Art.1 I diritti dei docenti

Ogni docente ha il diritto di:

- vedere riconosciuta la qualità del proprio lavoro ed essere trattato con rispetto da tutti i membri della comunità scolastica;
- operare scelte personali relativamente a programmi, strumenti di valutazione e metodologie didattiche nel rispetto dei criteri generali approvati dal Collegio dei Docenti e dai Dipartimenti disciplinari.

Art.2 I doveri dei docenti

Ogni docente concorre alla realizzazione delle finalità del POF svolgendo l'attività d'insegnamento e tutte le attività di programmazione, progettazione, valutazione, ricerca, studio e attivazione della pratica didattica necessaria all'efficace sviluppo dei processi formativi, nel rispetto del piano di attività annuali discusso e approvato dal Collegio dei Docenti.

E' dovere di ogni docente:

- a. partecipare alla definizione comune dei contenuti, degli obiettivi didattici, dei criteri di valutazione e delle metodologie didattiche;
- b. contribuire all'attuazione dei progetti didattici decisi collegialmente;
- c. garantire l'uso di metodologie di insegnamento adeguate alla difficoltà della materia e al livello degli studenti;
- d. fornire agli studenti:
 - una informazione preventiva in merito alle modalità di insegnamento, ai criteri di valutazione e alle opportunità di recupero;
 - una correzione tempestiva degli elaborati scritti e la comunicazione delle valutazioni di ogni prova individuale;
 - una informazione regolare sull'andamento del profitto
- e. svolgere con cura e profitto:
 - le attività di insegnamento;
 - le attività a carattere collegiale e individuale (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione dei compiti, rapporti individuali con le famiglie);
 - le attività aggiuntive di insegnamento (interventi didattici ed educativi integrativi, attività volte all'arricchimento e all'eccellenza);
 - le attività funzionali all'insegnamento (supporto organizzativo al capo d'istituto, Commissioni di lavoro, partecipazione a progetti anche in collaborazione con altri istituti e aperti al territorio, assistenza tutoriale, progettazione di interventi formativi, produzione di materiali utili per la didattica e fruibili dagli altri docenti, attività di aggiornamento e formazione in servizio);
- f) rispettare la personalità degli alunni, la loro identità sessuale, la loro coscienza e le loro credenze;
- g) contribuire ad alimentare un clima democratico, di partecipazione e di scambio di idee ed esperienze.

Durante le lezioni i docenti:

- h) vigilano sui comportamenti degli studenti, affinché non sia procurato danno alle persone e alle cose;
- i) vigilano sull'osservanza da parte degli studenti delle norme di sicurezza;
- j) vigilano nelle aule e nei laboratori perché siano rispettati arredi, suppellettili ed attrezzature;
- k) vigilano affinché non siano imbrattati gli ambienti;
- l) consentono l'uscita dalla classe a uno studente per volta per la fruizione dei servizi facendo uso di un pass;
- m) non possono utilizzare il telefono cellulare, né fumare negli ambienti scolastici;
- n) si spostano celermente, nel cambio d'ora, da una classe all'altra affidando l'incarico della vigilanza nel breve lasso di tempo ai rappresentanti di classe e al bidello del piano;
- o) vigilano durante l'intervallo sui propri alunni restando in classe o nei pressi, anche allo scopo di impedire di fumare nei locali chiusi;
- p) annotano sul registro di classe tutti i ritardi;
- q) consegnano gli elaborati corretti agli alunni per la revisione e i chiarimenti necessari entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di effettuazione e comunque prima di impegnare la classe in altro elaborato, per evitare che i problemi affrontati siano stati dimenticati dagli studenti e che eventuali errori vengano ripetuti;
- r) informano il Dirigente scolastico sui casi di scarso rendimento e di particolare indisciplina per concordare gli opportuni provvedimenti;

- s) riportano i voti a penna sul registro e sul libretto delle assenze nello stesso giorno della valutazione.

Sezione II – Oneri dei docenti

Ogni docente concorre alla realizzazione delle finalità del POF svolgendo l'attività di insegnamento e tutte

le attività di programmazione, progettazione, valutazione, ricerca, studio e sistematizzazione della pratica didattica necessari all'efficace sviluppo dei processi formativi.

Art. 3 - Orario di inizio del servizio

Ogni docente in servizio alla prima ora, anche quando è a disposizione volontaria o disposta d'ufficio per la sostituzione dei colleghi assenti, deve essere presente almeno cinque minuti prima dell'inizio, per vigilare sull'ingresso degli studenti e per assicurare il puntuale avvio della lezione.

Art. 4 – Tenuta dei registri

c. 1 – Registri di classe

Ogni docente è tenuto a compilare il registro di classe in ogni parte di sua competenza.

Deve annotare assenze, permessi, giustificazioni relativi agli studenti, le attività svolte, comprese le attività obbligatorie di reintegro del curriculum, le comunicazioni della Presidenza, i richiami disciplinari ed ogni altra nota significativa inerente l'organizzazione dell'attività didattica della classe.

c. 2- Registro personale del professore

Ogni docente è tenuto a compilare in ogni sua parte e a tenere aggiornato il registro personale on line ,la puntuale compilazione del registro, obbligatorio in quanto strumento e documento dell'attività amministrativa, verrà sottoposta a controllo periodico da parte del Dirigente Scolastico.

c. 3 – Registri dei laboratori

Tutti i docenti, quando fanno uso dei laboratori per le attività didattiche con le classi o a livello personale, devono attenersi ai rispettivi Regolamenti, richiamandone il rispetto da parte degli allievi e devono compilare gli appositi registri in tutte le parti richieste in quanto responsabili del buon uso delle attrezzature.

c. 4 – Registri delle attività integrative

I docenti devono annotare negli appositi registri, oltre all'uso dell'orologio segna-tempo, l'effettuazione di attività di recupero, sostegno, di attività integrative, commissioni di lavoro e altro, a documentazione dell'attività svolta che costituisca titolo per l'accesso al fondo d'Istituto. Solo in questi casi faranno uso dell'orologio segna-tempo.

Giustificazioni

I docenti in servizio alla prima ora sono delegati dal Dirigente scolastico a riammettere alle lezioni gli studenti che si sono assentati e quelli che entrano con ritardo. Pertanto essi devono:

- controllare la regolarità delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi,
- firmare il libretto e annotare nelle apposite sezioni del registro di classe l'avvenuta o mancata giustificazione. In caso di mancata giustificazione, dopo due giorni, il coordinatore di classe è tenuto ad avvertire la famiglia;
- in caso di assenze pari o superiori a cinque giorni consecutivi, ritirare il certificato medico o l'autocertificazione dei genitori, se trattasi di altri motivi. In assenza di tale documentazione, rinviare gli studenti in Presidenza;
- verificare che nel libretto non vi siano contraffazioni delle firme dei genitori né altre alterazioni.

Sezione III – Dei rapporti scuola-famiglia

Art. 5 – Rapporti tra docenti e genitori degli allievi

Gli incontri generali Scuola-Famiglia non devono essere in numero inferiore a due nell'anno scolastico e non meno di uno per trimestre e pentamestre.

I ricevimenti individuali dei genitori si svolgono in un'ora settimanale, individuata nella prima e seconda settimana di ogni mese, fissata nell'ambito dell'orario di servizio dei singoli docenti. Per tutta la durata dell'ora di ricevimento dei genitori, il docente è tenuto ad essere presente nell'Istituto negli ambienti appositamente destinati. Il ricevimento dei genitori non è consentito nell'ultimo mese di lezioni, salvo casi concordati con la Dirigenza.

Sezione IV – Del Piano dell'Offerta Formativa e della programmazione collegiale

Art. 6 – Programmazione collegiale

Tutti i docenti devono attenersi alla programmazione didattica, concordata nell'ambito del Consiglio di Classe e dei Gruppi Disciplinari, in coerenza con gli obiettivi dei profili formativi in uscita.

I docenti devono altresì sviluppare il proprio piano di lavoro annuale coerentemente con le decisioni collettive assunte nelle rispettive unità organizzative competenti, che sono vincolanti per ciò che concerne i contenuti essenziali e gli obiettivi concordati.

Le decisioni comuni, quali espressione democratica di pluralismo culturale e pedagogico, non limitano la libertà dell'insegnamento.

Sezione V – Della vigilanza sugli allievi

Art. 7 – Vigilanza all'inizio e alla fine delle lezioni

La vigilanza sugli allievi rientra fra i doveri degli insegnanti nonché degli altri operatori scolastici e deve essere esercitata con diligenza, per prevenire eventi dannosi ragionevolmente prevedibili.

Qualora l'Istituzione non possa garantire il servizio, in particolare nelle ultime ore, sarà autorizzata l'uscita anticipata delle classi interessate, a condizione che le famiglie degli studenti minorenni siano preavvisate almeno un giorno prima e che le stesse formulino regolare richiesta al Dirigente, accompagnata dalla fotocopia del documento di identità. In tal caso gli studenti maggiorenni possono essere autorizzati, formulando regolare richiesta al Dirigente scolastico.

Art. 8 – Vigilanza durante l'intervallo

I docenti sono tenuti alla sorveglianza degli studenti nelle aule, nei corridoi dei vari piani, nell'atrio dell'Istituto, nella zona del campetto interno, in particolare controllando che venga rispettato in generale il Regolamento.

Nell'opera di vigilanza essi sono coadiuvati dai collaboratori scolastici.

Tutti i docenti sono tenuti ad intervenire ogniqualvolta si verificano mancanze disciplinari, sia per fini educativi, sia soprattutto in caso di pericolo imminente per l'incolumità degli allievi, essendo ugualmente responsabili sotto il profilo civile e penale dei danni che dovessero accadere per mancata vigilanza.

Ciascun docente vigila sul comportamento degli studenti anche se non appartenenti alle proprie classi.

Sezione VI – Della sorveglianza delle Assemblee

Art. 9 – Presenza del docente alle Assemblee di Classe

Ciascun docente, tenuto al servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe, è delegato dal Dirigente Scolastico ad assistere all'assemblea.

Può concordare con la classe stessa di non essere fisicamente presente, per rispettare gli spazi di autonomia degli studenti; tuttavia, deve garantire il costante rispetto del Regolamento nonché l'ordinato svolgimento dell'assemblea rimanendo a disposizione degli studenti e reperibile con certezza in qualunque momento.

In caso di infrazioni al Regolamento e di palese assenza di dibattito, il docente in servizio è autorizzato a sospendere l'assemblea, annotando l'interruzione sul registro di classe.

Art. 10 – Presenza del docente alle Assemblee d'Istituto

I docenti sono tenuti, secondo l'orario di servizio, a prestare sorveglianza durante lo svolgimento delle Assemblee d'Istituto.

I docenti vigilano, in particolare, che non si verifichi pregiudizio all'incolumità personale e danno al patrimonio, che venga osservato il divieto di fumo nei locali della scuola e che vengano rispettate le norme di sicurezza.

In caso di impossibile ordinato svolgimento dell'assemblea, i docenti segnalano immediatamente la situazione al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori, che ne decreteranno lo scioglimento.

Qualora il disturbo ai lavori dell'Assemblea provenga da singoli studenti, il docente allontana costoro e, unitamente alla classe di appartenenza, riprende il regolare svolgimento delle lezioni.

Art.11 - Compiti del personale ATA

1. Il personale ATA si impegna a:

- a. essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;
 - conoscere l'offerta formativa della scuola, collaborare a realizzarla per quanto di competenza;
 - segnalare ai docenti e al dirigente scolastico eventuali problemi rilevati;
 - favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola.

Art. 12 - Compiti del Dirigente Scolastico

1. Il dirigente scolastico è impegnato a:

- a. garantire e favorire l'attuazione dell'offerta formativa, ponendo studenti, genitori, personale scolastico nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo;
- b. garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
- c. garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica;
- d. cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare le risposte adeguate;
- e. assegnare i docenti alle classi secondo criteri rispondenti a certe esigenze inderogabili da un punto di vista didattico educativo. Pertanto, il Dirigente, quale responsabile per legge (art.4, comma 2 e art.5, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 150/2009 che ha escluso dalla contrattazione le materie di cui all'art.6, comma 2, lett. H, i ed m) dell'assegnazione dei docenti alle classi, opererà nel rispetto della normativa generale e di settore, distribuendo equamente le competenze professionali nella scuola. Egli avrà cura di individuare all'interno dell'organico di fatto quei docenti la cui esperienza, le cui attitudini, la cui professionalità siano garanzia della migliore risposta possibile alla domanda formativa degli studenti. In tale ottica è assolutamente prioritario l'interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. Tutto ciò premesso, si formulano al Dirigente i seguenti criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi:
 - 1) assegnazione delle cattedre mirata prioritariamente al completamento con 18 ore di insegnamento;
 - 2) continuità didattico-educativa: nell'assegnare i docenti alle classi il Dirigente terrà conto di tutto quanto consente di coniugare la continuità didattica con la necessità di formare una "equipe"

pedagogica, armoniosa ed equilibrata per affinità culturali, metodologiche ed educative. In particolare il Dirigente ha il compito di rispondere alle aspettative dei genitori e degli studenti delle classi iniziali del corso di studi;

3) mobilità a fronte di una contestuale organizzazione dei curricoli in un'ottica interdisciplinare;

4) assegnazione, possibilmente, di non più di due classi quinte a docente;

5) specifiche situazioni delle classi.

E' possibile il passaggio su cattedre completamente libere su specifiche richieste degli interessati; in caso di più richieste, rispetto alle disponibilità, si prenderà in considerazione:

1) la posizione occupata nella graduatoria di Istituto;

2) a parità di posizione nella graduatoria di Istituto si terrà conto dell'anzianità nella classe di concorso;

3) a parità di cui ai punti A e B si terrà conto dell'anzianità di servizio nell'Istituto senza prendere in considerazione il punteggio previsto per esigenze di famiglia.

Titolo II DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 13 - Principi fondamentali

Ogni studente, in quanto "cittadino della scuola", gode di diritti e risponde dei propri doveri. La scuola promuove lo sviluppo fisico, spirituale, morale, culturale e sociale dello studente in collaborazione con la famiglia e nel rispetto dei tempi e dei ritmi di apprendimento individuali. Per raggiungere l'obiettivo della formazione integrale della persona, lo studente, in coerenza con il patto di corresponsabilità, deve, opportunamente guidato ed educato, organizzare il proprio tempo, le proprie attività e adeguare i propri comportamenti.

Sezione I – Dei diritti e delle libertà

Art. 14 - Diritti e libertà personali dello studente.

Nell'Istituto lo studente gode pienamente dei diritti e delle libertà personali che caratterizzano la convivenza, ispirata dai principi della democrazia e della tolleranza.

Egli ha diritto:

- a. al riconoscimento della propria dignità personale da parte di chiunque operi, a qualsiasi titolo, nella scuola;
- b. alla libera espressione del proprio pensiero, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole della scuola;
- c. alla tutela contro molestie, derisione, penalizzazione o discriminazione per le proprie idee religiose o politiche, per l'appartenenza etnica, per le proprie condizioni fisiche o psicologiche nonché per il proprio orientamento sessuale;
- d. alla tutela della riservatezza, nel pieno e costante rispetto delle norme di legge che regolano il diritto alla privacy in bilanciamento con le esigenze di trasparenza che caratterizzano l'operato della Pubblica Amministrazione;
- e. ad accrescere le proprie conoscenze, sia culturali che umane in una scuola efficiente nella struttura, qualificata nei programmi e nei metodi;
- f. al conseguimento degli obiettivi formativi, garantito dall'impegno della scuola di rimuovere gli ostacoli che limitano la piena formazione;
- g. a conoscere fini, obiettivi e metodi dell'attività didattica programmata dal Consiglio di Classe;
- h. ad una valutazione tempestiva e trasparente nei criteri, nei metodi e negli strumenti, così come definiti nel documento del Consiglio di Classe.

Sezione II – Dei doveri e degli obblighi

Art. 15 – Rispetto delle persone, delle cose e dell'ambiente

Ogni studente deve contribuire alla qualità della vita di relazione all'interno dell'Istituto, in particolare:

- a. ha il dovere di rispettare i compagni, le loro idee, la loro provenienza, la loro condizione fisica e scolastica e il loro orientamento sessuale, anche evitando comportamenti che possano essere fonte di emarginazione per qualcuno di essi;
- b. ha il dovere di rispettare il personale scolastico tutto e l'azione educatrice svolta dagli insegnanti, osservando le disposizioni anche quando non provengono dai propri insegnanti;
- c. ha l'obbligo, all'interno dell'Istituto, di non usare espressioni scurrili e di non bestemmiare;
- d. ha il dovere di esprimersi a bassa voce durante gli spostamenti dai/ai locali nei quali svolge la propria attività scolastica;
- e. adotta un abbigliamento composto e adeguato all'ambiente scolastico;
- f. ha l'obbligo di non imbrattare i muri, non danneggiare le pareti o le suppellettili delle aule, di mantenere il decoro della propria aula, della palestra e di ogni altro spazio o locale frequentato, riponendo carte e rifiuti negli appositi cestini;
- g. ha il dovere di rispettare tutte le attrezzature tecniche ed ogni altro materiale che riceve in uso temporaneo o con i quali svolge, anche saltuariamente, parte delle proprie attività scolastiche (testi, libri e riviste; computer e stampanti; attrezzature linguistiche e sportive...);
- h. ha l'obbligo di adeguarsi e mettere in pratica le disposizioni previste nel piano di sicurezza della scuola (L.626/96; D.Lgs. 81/2008).

Art. 16 – Doveri e obblighi comportamentali

Ogni studente deve collaborare con gli insegnanti per rendere produttivo il processo di formazione, suo e dei propri compagni, in un clima di serena convivenza, in particolare:

- a. mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento responsabile, serio e partecipa a tutte le attività didattiche e culturali con atteggiamento rispettoso, responsabile e costruttivo;
- b. è diligente nell'esecuzione dei compiti, puntuale nelle consegne;
- c. esce dall'aula solo con l'autorizzazione dell'insegnante e si assenta solo brevemente una volta uscito dall'aula;
- d. non si sottrae deliberatamente ai momenti di verifica e all'obbligo di frequentare le attività educative programmate dal Consiglio di Classe;
- e. non disturba le lezioni e/o lo svolgimento delle Assemblee di Classe; rimane nella propria aula durante il cambio d'ora (salvo che per gli spostamenti aula-laboratori-aula); non abbandona di propria iniziativa i locali dell'Istituto durante l'intervallo;
- f. ha l'obbligo, come tutto il personale scolastico, di non usare, nell'ambito dell'Istituto, cellulare, ricetrasmittenti o altri mezzi;
- g. ha l'obbligo di risarcire i danni arrecati a persone, oggetti e ambienti dell'Istituto;
- h. ha l'obbligo di non fumare all'interno e all'esterno dei locali dell'edificio scolastico per motivi di igiene e per espressa disposizione di legge;
- i. ha l'obbligo di non parcheggiare auto, moto, motocicli e biciclette nel cortile riservato al personale della scuola; i mezzi a due ruote possono essere parcheggiati, in modo ordinato, nel piazzale a fianco all'ingresso principale dell'Istituto;

Art. 17 – Divieto di fumo e dell'uso del cellulare. Sanzioni disciplinari

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge (L. 584/1975 -divieto di fumo- L. 3/2003 – tutela non fumatori- D.L. N.104/12.09.13) è assolutamente vietato fumare nelle aule, nei laboratori, in biblioteca, in sala insegnanti e, comunque, all'interno dell'edificio scolastico nonché in tutti i suoi spazi aperti (cortili, aree parcheggio, ecc.).

Appositi cartelli segnalano il divieto, la norma, le sanzioni applicabili, i soggetti cui spetta vigilare e procedere alla contestazione di eventuali infrazioni.

L'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998) e dal Patto di Corresponsabilità dell'Istituto sottoscritto dai genitori all'inizio dell'anno scolastico.

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.

Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dal nostro Istituto in modo tale da garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile.

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente e ATA come già previsto con circolare ministeriale 25/08/98 n. 362.

Docenti e personale amministrativo ed ausiliario hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni.

SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE ALL'USO DEL CELLULARE

Art. 1. L'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici, da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato e pertanto devono essere spenti e tenuti soltanto nelle cartelle.

Art. 2. Se l'alunno viene sorpreso dal docente o dal personale ATA con il cellulare acceso, nel corso delle attività didattiche, si procede all'acquisizione temporanea dell'apparecchio. Il cellulare sarà riconsegnato solo ai genitori.

Art. 3. All'alunno sorpreso con il cellulare acceso per la prima volta non verrà comminata la sospensione, ma vi sarà un'annotazione scritta sul registro di classe. All' alunno recidivo sarà comminata una giornata di sospensione dalle lezioni per ciascuna infrazione, con effetto sul voto di condotta.

Art. 4. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto riferendo al Dirigente scolastico anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa per mancanza del rispetto delle regole.

Art. 5. I cellulari non devono essere usati neppure nella modalità di calcolatrice, né per la visualizzazione dell'orario. La violazione del divieto durante una prova scritta di verifica determina l'immediata valutazione negativa della prova, nonché l'adozione di adeguati provvedimenti disciplinari.

Art. 6. Il docente o il personale ATA che sorprende un alunno in fase di videoripresa informa immediatamente il Dirigente Scolastico del fatto allo scopo di verificare se esistano gli estremi della violazione della privacy. Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di bullismo, la sanzione prevede la non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato.

Art.7. Per ragioni di particolare urgenza o gravità, gli alunni potranno utilizzare il telefono di segreteria per comunicare con le famiglie, anche durante le ore di lezione, previa autorizzazione del docente.

Art 18 – Atteggiamenti di bullismo

Non sono ammessi atteggiamenti di bullismo verso singoli studenti , intere classi, né a fortiori, verso il dirigente scolastico, gli insegnanti e il personale che opera nella scuola a qualunque titolo;

- né diretti (atti di violenza fisica o verbale di qualsiasi tipo, soprusi e manifestazioni di prepotenza, minacce);

- né indiretti (comportamenti che possano essere fonte d'emarginazione, diffusione di calunnie e pettegolezzi, aggressività intenzionale manifestata anche tramite forme elettroniche).

E' dovere di tutti, anche degli studenti, segnalare le situazioni di bullismo di cui si venga a conoscenza.

Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998) e dal Patto di Corresponsabilità dell'Istituto sottoscritto dai genitori all'inizio dell'anno scolastico. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.

Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dal nostro Istituto in modo tale da garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente e ATA come già previsto con circolare ministeriale 25/08/98 n. 362.

Docenti e personale amministrativo ed ausiliario hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni.

Art. 19 – Rispetto delle norme di sicurezza

Ogni studente è tenuto a rispettare le disposizioni contenute nel piano per la sicurezza dell'Istituto, emanate in attuazione del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, e, pertanto, ad adottare comportamenti che non mettano in alcun modo a repentaglio la propria incolumità, quella dei propri compagni e del personale dell'Istituto, in particolare ha l'obbligo:

- a. di non sporgersi dalle finestre e sedersi sui davanzali;
- b. di non usare l'ascensore, se non quando autorizzato;
- c. di non rincorrere i compagni o di non farsi rincorrere dagli stessi negli spazi interni

dell'edificio scolastico, particolarmente lungo le scale; di non confrontarsi fisicamente con i propri compagni, nemmeno in modo scherzoso;

- d. di non manomettere i sistemi antincendio (estintori, manichette) e di non rimuovere o danneggiare i segnali di sicurezza.

Sezione III – Delle norme che regolano le frequenze e le assenze

Art. 20 – Ingresso e uscita. Frequenza

La frequenza è obbligatoria.

Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, si considera regolare la frequenza quando l'assenteismo non supera i 15 giorni calcolati su base annua.

Gli studenti che non partecipano ad attività integrative programmate dalla scuola che si svolgono fuori sede (viaggi d'istruzione, manifestazioni culturali, etc.) sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni nei periodi corrispondenti e a giustificare come di norma le eventuali assenze.

- Nel caso di impossibilità a sostituire il docente assente gli alunni possono essere autorizzati dal Dirigente, o suo delegato, ad uscire anticipatamente, rispetto all'orario normale, senza accompagnatori, a condizione che i genitori abbiano, preventivamente, sottoscritto un'apposita domanda di autorizzazione all'uscita dei propri figli senza accompagnatori, con la quale i medesimi dichiarano:

a) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sugli alunni;

b) di essere impossibilitati di garantire all'uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;

c) di aver provveduto a insegnare al proprio figlio a tornare a casa in assoluta sicurezza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del percorso scuola-casa, della maturità del ragazzo e del contesto territoriale;

d) di informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.

e) gli alunni, i cui genitori non abbiano espresso anticipatamente il loro consenso per l'uscita anticipata senza accompagnatori dei propri figli, resteranno a scuola sino al termine delle lezioni. Sarà cura della scuola informare le famiglie interessate nel caso di uscita anticipata senza accompagnatori dei propri figli.

(modificato dal Collegio Docenti-Verbale n.04 dello 09/12/2013, modificato dal Collegio Docenti-Verbale n.06 dello 14/05/2014 , modificato dal Consiglio d'Istituto- Verbale n. 167 dello 30/05/2014)

Art. 21 - Ritardi e permessi di entrata posticipata

- Gli alunni entrano a scuola alle ore 8:10

- Dopo l'inizio della seconda ora di lezione nessun alunno potrà essere ammesso nella scuola, ad eccezione di chi arriva in ritardo con giustificato motivo oppure accompagnato da un genitore; l'ingresso dopo le 9:00 è concesso solo eccezionalmente e deve essere autorizzato per tutti dall'ufficio di Presidenza.

- Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica debbono recarsi nel locale messo a loro disposizione, salvo diversa autorizzazione dei genitori .

- Il libretto personale (opportunitamente firmato e convalidato) è l'unico strumento per la giustificazione di assenze, ritardi e per la richiesta di permessi di uscita anticipata; pertanto ogni studente deve sempre averlo con sé. In mancanza del libretto, in via eccezionale, può essere usato anche il diario dello studente accompagnato dalla fotocopia del documento di identità di uno dei genitori. Non saranno più usati altri stampati.

Le assenze

- La frequenza è obbligatoria.

- Tutte le assenze, i ritardi e le uscite anticipate vanno motivate sul libretto dello studente, distribuito dalla scuola. Provvederanno a ciò i genitori, in caso di alunni minorenni e, per i maggiorenni, gli studenti stessi. Sul libretto scolastico saranno depositate le firme dei genitori o di chi da loro autorizzato a provvedere alle giustificazioni. Per la validazione del libretto è sufficiente una copia fotostatica del valido documento di identità di uno dei genitori.

- Il docente della prima ora del turno antimeridiano o pomeridiano (Progetto Sirio) è tenuto a richiedere la giustificazione, relativa al giorno precedente, agli studenti assenti o entrati alla seconda ora, a siglarla e registrarla nell'apposito spazio del registro di classe.

- La mancanza della giustificazione comporta l'ammissione con riserva alle lezioni dello studente e l'insegnante è tenuto ad annotarla sul registro. L'alunno dovrà inderogabilmente presentare la giustificazione il giorno successivo all'insegnante della prima ora. In caso di mancata giustificazione dopo due giorni, il docente della prima ora del terzo giorno appone sul registro di classe una nota disciplinare per la mancata giustificazione dell'assenza o dell'entrata in ritardo.

- In caso di assenze pari o superiori a cinque giorni consecutivi, il docente ritira il certificato medico o l'autocertificazione dei genitori, se trattasi di altri motivi. In assenza di tale documentazione, il docente della prima ora è tenuto a rinviare gli studenti in Presidenza.

- La giustificazione dell'assenza, le autorizzazioni all'entrata in ritardo e all'uscita anticipata, le giustificazioni dei ritardi, e l'eventuale certificato medico devono essere conservati agli atti della scuola nel rispetto del D. L.vo 196/2001.
- Gli studenti, che non partecipano ad attività integrative, programmate dalla scuola e che si svolgono fuori sede (viaggi d'istruzione, manifestazioni culturali, etc.) sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni nei periodi corrispondenti e a giustificare, come di norma, le eventuali assenze.
- *Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, si considera regolare la frequenza quando l'assenteismo non supera i 15 giorni calcolati su base annua.* (Mod. Cons. Istituto, Verb. N.153 del 16 luglio 2012, del. n.95).

I ritardi

- I ritardi, ogni 5, sono comunicati alle famiglie con SMS.
- I ritardi accidentali (traffico, ritardo mezzi, ecc...) potranno essere giustificati verbalmente con l'insegnante fino alle ore 8.20 e comunque non devono essere ricorrenti.
- Per i ritardi non abituali fino a 10 minuti dall'inizio delle lezioni, è sufficiente che l'alunno ne spieghi i motivi all'insegnante della prima ora che, se li riterrà validi, lo ammetterà in classe segnando una "R" sul nominativo dello studente già registrato come assente.
- L'ammissione per i ritardi oltre i 10 minuti viene concessa soltanto per comprovati motivi, autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal docente da questi autorizzato, e verbalizzati nel registro di classe dal docente in servizio.
- L'ammissione per i ritardi oltre la prima ora di lezione è concessa solo in casi eccezionali, dietro presentazione di adeguata documentazione o motivati nell'apposito libretto dai genitori dello studente minorenni e autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal docente da questi delegato e verbalizzati nel registro di classe dal docente in servizio.
- Agli studenti maggiorenni, in assenza della giustificazione dei genitori, si richiede la presentazione di un'adeguata documentazione. In ogni caso non saranno concessi permessi di entrata oltre l'inizio della terza ora. Salvo casi eccezionali e debitamente motivati. In caso di mancata motivazione scritta, l'allievo sarà ammesso con riserva e la giustificazione dovrà essere portata il giorno successivo, verbalizzata dall'insegnante della prima ora e conservata agli atti della scuola.

Il ritardo dovrà essere giustificato da un genitore il giorno successivo solo sul libretto delle assenze o sul diario accompagnato dalla fotocopia del documento di identità del genitore da conservare nel diario. Dopo un giorno di ritardo nella giustificazione, all'allievo ancora sprovvisto della stessa sarà attribuita una nota disciplinare per mancata giustificazione dell'assenza. La nota sarà valutata dal Consiglio di classe nell'assegnazione del voto di condotta.

Dopo le ore 9.15 i ritardatari saranno ammessi a scuola solo per gravi motivi documentabili su apposito registro affidato al collaboratore scolastico preposto alla vigilanza della porta d'ingresso dell'istituto. Dopo 7 ritardi non giustificati dal genitore, nel quadrimestre, l'allievo non sarà più ammesso a scuola dopo le 8.15.

Entrate posticipate ed uscite anticipate

Entrate posticipate e uscite anticipate. Potranno essere autorizzate entrate posticipate (non oltre le ore 10 e fino ad un massimo di 3) o uscite anticipate (non prima delle ore 12,20 e fino ad un massimo di 3), per motivi prevedibili in anticipo e per motivi documentabili come visite mediche, necessità familiari o altro. Le richieste di autorizzazione devono essere presentate inderogabilmente nei giorni precedenti presso la vice-presidenza. Le entrate posticipate (entrata in seconda ora) non sono computate nel numero massimo dei ritardi (sette) se dovute a visite mediche, esami clinici o altra motivazione validamente documentata.

In caso di gravi motivi temporanei, legati ai mezzi di trasporto, che impediscono agli studenti di raggiungere l'istituto entro le 8.15, i genitori possono chiedere al Dirigente Scolastico un permesso di ingresso ritardato, per non oltre 20 minuti, motivando le ragioni della richiesta che saranno oggetto di valutazione dal Dirigente Scolastico. La richiesta va effettuata tramite apposito modulo pubblicato sul sito nella voce Modulistica studenti.

Il numero delle assenze e dei ritardi sarà contabilizzato ai fini dell'assegnazione del voto di condotta così come descritto nella tabella delle assenze ad eccezione dei ritardi autorizzati.

Art. 22 - Uscite fuori orario

- In casi eccezionali, per comprovate esigenze, gli studenti possono essere autorizzati, dal Dirigente Scolastico o dal docente da questi delegato, a uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni, esibendo l'apposito libretto con motivazione comprovante la necessità.
- Lo studente minorenni può uscire solo se accompagnato da un genitore o da altro componente familiare a ciò delegato. Allo studente maggiorenne si richiedono la presentazione di un'adeguata documentazione e il consenso della famiglia.
- Le uscite anticipate devono avvenire di norma al cambio dell'ora per evitare disturbo al normale svolgimento delle lezioni ed essere verbalizzate nel registro di classe dal docente in servizio.
- Eventuali permessi permanenti, sia per entrata in ritardo sia per uscita anticipata, dovranno essere richiesti al Dirigente Scolastico per iscritto dai genitori interessati e saranno concessi solo per casi eccezionali e documentati. Le richieste di uscita anticipata per motivi sportivi saranno accolte solo se corredate dalla richiesta della squadra sportiva interessata.

Art. 23 – Giustificazione delle assenze

a) Il libretto delle assenze è autenticato dietro presentazione della fotocopia del documento di identità di uno dei genitori all'ufficio della Dirigenza o al funzionario delegato;

b) Lo studente che, per qualsiasi motivo, non ha frequentato le lezioni per uno o più giorni ha l'obbligo di presentare al docente in servizio alla I ora e il giorno stesso del rientro a scuola, la giustificazione compilata sull'apposito libretto e recante la firma di un genitore o di chi esercita la potestà, se minorenni, con la propria firma, se maggiorenne; in caso di dimenticanza dovrà provvedere il giorno successivo.

c) Per le assenze dovute a malattia per un periodo pari o superiore a 5 giorni, la richiesta della giustificazione sul libretto deve essere accompagnata da certificato medico e presentata al docente della I ora nel giorno del rientro. Senza la giustificazione corredata da certificato medico, lo studente non potrà essere riammesso alle lezioni. Il certificato verrà ritirato dal docente della prima ora e di seguito archiviato nel fascicolo personale. In assenza di tale documentazione, il docente della prima ora è tenuto a rinviare gli studenti in Presidenza.

d) Qualora la prolungata assenza non sia dovuta a motivi di salute, il genitore è tenuto a comunicare le motivazioni all'ufficio di Presidenza su apposito modello che gli studenti potranno preventivamente ritirare in Segreteria alunni.

e) L'assenza collettiva è considerata arbitraria, pertanto non giustificabile. Essa deve essere comunque registrata sul libretto personale e firmata da un genitore per conoscenza. Il giorno successivo l'insegnante in servizio alla prima ora ammetterà gli studenti riportando sul registro di classe l'annotazione: ammessi non giustificati.

f) La giustificazione dell'assenza, le autorizzazioni all'entrata in ritardo e all'uscita anticipata, le giustificazioni dei ritardi e l'eventuale certificato medico devono essere conservati agli atti della scuola nel rispetto del D.L.vo 196/2001.

g) Tutte le assenze, i ritardi e le uscite anticipate vanno motivate sul libretto personale dello studente, distribuito dalla scuola.

h) Il docente della prima ora del turno antimeridiano o pomeridiano (Progetto Sirio) è tenuto a richiedere la giustificazione relativa al giorno precedente agli studenti assenti o entrati alla seconda ora, a siglarla e registrarla nell'apposito spazio del registro di classe.

i) La mancanza della giustificazione comporta l'ammissione con riserva alle lezioni dello studente e l'insegnante è tenuto ad annotarla sul registro. L'alunno dovrà inderogabilmente presentare la giustificazione il giorno successivo all'insegnante della prima ora. In caso di mancata giustificazione dopo due giorni, il docente della prima ora del terzo giorno appone sul registro di classe una nota disciplinare per la mancata giustificazione dell'assenza o dell'entrata in ritardo.

Capo II – Delle sanzioni disciplinari

Sezione I – Dei principi di applicazione delle sanzioni

Art. 24 – Criteri di irrogazione dei provvedimenti disciplinari

- a. Il compito preminente della scuola è educare e formare, non punire; perciò l'azione disciplinare deve tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- b. La sanzione deve essere tempestiva per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
- c. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- d. In nessun caso può essere sanzionata la libera e corretta espressione di opinioni.
- e. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- f. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi pari o anche superiori ai quindici giorni.
- g. L'alunno è tenuto ad attenersi alle regole stabilite come dimostrazione di una corretta collocazione all'interno del "sistema" scolastico e di un processo educativo in evoluzione.
- h. Le inadempienze e le trasgressioni degli alunni sono da interpretare come segnali di inadeguata consapevolezza dei propri doveri e di scarso senso di responsabilità e richiedono un puntuale e tempestivo intervento da parte dei docenti che, in collaborazione con la famiglia, cercheranno di rimuovere le cause che le hanno prodotte.

Art. 25 – Competenza per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari che prevedono l'allontanamento.

- a. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe competente nella sua composizione integrale. Alla delibera non possono prendere parte, qualora ne siano membri, né lo studente direttamente interessato, né il genitore, né il docente che ha promosso il procedimento disciplinare.
- b. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
 - devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale

etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare, di cui deve farsi carico la scuola, può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

- c. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico sono adottate da parte del Consiglio d'Istituto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
 - devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- d. Con riferimento alle sanzioni, che comportano l'allontanamento della comunità scolastica per più di quindici giorni, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
- e. Le sanzioni, che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, possono essere disposte dal Consiglio d'istituto.

Art. 26 – Sussistenza e motivazione delle sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità personale dello studente.

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) nel rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni, che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Art. 27 – Rientro nella comunità scolastica

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto del coordinatore di classe con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 28 – Ricorso avverso le sanzioni disciplinari

Contro le sanzioni disciplinari è possibile presentare ricorso all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla data della comunicazione della sanzione.

Art. 29 – Tipologia della sanzione

La violazione degli obblighi e dei doveri dà luogo all'applicazione delle sanzioni.

Nell'adozione dei provvedimenti si tiene conto delle eventuali circostanze attenuanti e degli eventuali fattori aggravanti.

Costituisce circostanza attenuante il comportamento irreprensibile dell'alunno sul piano disciplinare nell'anno in corso ed eventualmente nell'anno precedente.

Costituiscono elementi progressivamente aggravanti:

- la recidiva;
- precedenti disciplinari nell'arco dell'anno scolastico considerato;
- l'entità, morale e materiale, del danno prodotto.

Ferme restando le sanzioni disciplinari, nel caso di danni al patrimonio, la famiglia dello studente è tenuta a risarcire la Scuola e/o la persona lesa.

Sono da intendersi come sanzioni:

1. richiamo verbale;
2. consegne da svolgere in classe o a casa;
3. invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente;
4. riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi di istruzione;
5. ammonizione scritta;
6. risarcimento del danno;
- 7.allontanamento o sospensione dalla scuola fino a 15 giorni (commutabile in attività utili alla comunità scolastica)
- 8.allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni
- 9.esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studio.

Art. 30 – Correlazione tra doveri, infrazioni e sanzioni

TABELLA A- INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI

DOVERI	INFRAZIONI AI "DOVERI"	scatta la sanzione	SANZIONI	chi accerta e stabilisce la sanzione	PROCEDURE
FREQUENZA REGOLAR	-Assenze ingiustificate -ritardi frequenti (anche se giustificati)	In caso di recidività; in presenza di assenze	Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia Consegne da	Docenti	I docenti annotano l'infrazione sul registro di classe.

E	-ritardi al rientro in classe, dopo l'intervallo o al cambio di ora	ritardi non documentati e giustificati opportuna-mente	svolgere in classe o a casa. Riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione		Il coordinatore di classe, in presenza di recidività, informa i genitori.
IMPEGNO REGOLARE	-presentarsi in classe senza il materiale didattico utile e previsto dalle discipline in orario - mancata effettuazione dei compiti assegnati per casa	In caso di recidività	Nota sul registro di classe +comunicazione scritta alla famiglia Consegne da svolgere in classe o a casa. Riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione.	Docenti	docenti a seguito di ripetute infrazioni e recidività annotano sul registro di classe e danno comunicazione alle famiglie.
RISPETTO DEGLI ALTRI	-Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti -interventi inopportuni durante le lezioni -non rispetto del materiale altrui -atti o parole che tendono consapevolmente ad emarginare altri studenti e/o ad offendere credenze religiose degli altri	a) Subito, ogni volta b)Alla terza nota c) Alla quarta nota	a) Nota sul registro di classe. Riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione. b) Ammonizione scritta sul registro dal D.S. o dal suo sostituto e comunicazione scritta alla famiglia con diffida (+ sospensione visite) c) Allontanamento dalle lezioni per 1 giorno o (in caso di recidiva) fino	a) I docenti (sentiti eventualmente testimoni) b) Il D.S. (sentito il coordinatore) c)Il consiglio di classe	I docenti annotano l'infrazione sul registro di classe. Alla terza nota, il coordinatore di classe avvisa il D.S. che ammonisce lo studente. Alla quarta nota il D.S. convoca il Consiglio di classe. Il consiglio di classe definisce ed eroga la sanzione, comunica la decisione alla famiglia dello

			a 15 giorni(+ sospensione visite)		studente. Contro la decisione è ammesso l'appello all'organo di garanzia
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	-violazioni volontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati -lanci di oggetti non contundenti	a) Subito, ogni volta b) Alla terza nota c) Alla quarta nota	a) Nota sul registro di classe b) Ammonizione scritta sul registro del D.S. o del suo delegato e comunicazione scritta alla famiglia con diffida c) Allontanamento dalle lezioni per 1 giorno o (in caso di recidiva) fino a 15 giorni	a) I docenti (sentiti eventu ali testimo ni) b) Il D.S. (sentito il coordin atore) c) Il consigli o di classe	I docenti annotano l'infrazione sul registro di classe. Alla terza nota, il coordinatore di classe avvisa il D.S. che ammonisce lo studente; alla quarta nota il D.S. convoca il Consiglio di classe. Il consiglio di classe definisce ed eroga la sanzione, comunica la decisione alla famiglia dello studente. Contro la decisione è ammesso l'appello.
RISPETTO DELLE	-mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente a cura del singolo e/o della classe	a) Subito, ogni volta b) Alla terza nota	a) Nota sul registro di classe b) Nota sul registro di classe +	a) I docenti (sentiti eventu ali testimo ni) b) I	I docenti annotano l'infrazione sul registro di classe. Il coordinatore di classe avvisa il D.S. che eroga la sanzione e comunica

STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE			comunicazione scritta alla famiglia + multa o ripristino a spese dello studente della pulizia dell'ambiente	docenti per le note sul registro ; il D.S. (o delegato) per l'erogazione della eventuale multa	la decisione alla famiglia dello studente. Contro la decisione è ammesso l'appello all'organo di garanzia
	-incisione di banchi/porte -danneggiamento colposo (causato per inosservanza delle regole) delle attrezzature di laboratorio ecc. -scritte sui muri, porte e Banchi	a) Subito, ogni volta b) Alla seconda nota	a) Nota sul registro di classe +comunicazione scritta alla famiglia + multa b) Nota sul registro di classe +comunicazione scritta alla famiglia + multa corrispondente al risarcimento del danno o al ripristino a spese dello studente della struttura e/o attrezzatura danneggiata	a) I docenti (sentiti eventualmente testimoni) b) I docenti per le note sul registro ; il D.S. (o delegato) per l'erogazione della eventuale multa	I docenti annotano l'infrazione sul registro di classe. Il coordinatore di classe avvisa il D.S. che eroga la sanzione e comunica la decisione alla famiglia dello studente. Contro la decisione è ammesso l'appello all'organo di garanzia
	- infrazione alle norme che regolano il parcheggio dei	Alla terza infrazione	Multa	Il D.S. sentiti eventu	

RISPETTO PER LE REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE	motocicli e/o delle automobili			ali testimo ni e l'inter ssato	Il D.S. (o delegato) alla terza infrazione provvede all'erogazione della sanzione, della multa e alla comunicazione alla famiglia.
	- contraffazione del libretto delle giustificazioni, della firma dei genitori o di altri nei documenti ufficiali consegnati all'istituto	Subito, ogni volta	Nota sul registro di classe +comunicazione scritta alla famiglia; sospensione dalle lezioni per due o più giorni, a seconda della gravità;	I docenti per le note sul registro ; il D.S. (o dele- gato) per l'ero- gazione della sanzion e	
	- utilizzo del telefono cellulare; - riprese effettuate in classe o nei locali della scuola e poi fatte circolare in Istituto o su Internet ecc	a) Ogni volta b) Alla terza infrazione	a) sequestro e restituzione il giorno successivo al genitore dell'alunno minorenne o l'alunno maggiorenne (a cura del docente o del pers. ammin.) b) sequestro del cellulare e restituzione alla famiglia a cura del D.S. o del Vicario del Dirigente Scolastico; in caso di reazione scorretta nei confronti del docente che ritira il cellulare, sospensione dalle lezioni per uno o più giorni, a seconda del caso; per recidiva:	a) I docenti e D.S. b) Il D.S.	

			sospensione dalle lezioni per due o più giorni, a seconda della gravità; sequestro e restituzione solo al genitore + multa		
--	--	--	---	--	--

TABELLA B – INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

DOVERI	INFRAZIONI AI "DOVERI"	quando scatta la sanzione	SANZIONI	chi accerta e stabilisce la sanzione	PROCEDURE
RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente)	<ul style="list-style-type: none"> -ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui -utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui - casi di bullismo -propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone -furto -lancio di oggetti contundenti -violazione intenzionale delle norme di sicurezza -introduzione nella scuola di alcolici e/o 	Alla prima infrazione	<p>Sospensione immediata da 2 a 15 giorni, a seconda della gravità, delle conseguenze del fatto.</p> <p>In caso di recidiva, la sanzione è aggravata</p> <p>In casi di particolare gravità, tale da ingenerare allarme sociale, sospensione superiore a 15 giorni, eventualmente anche sino al termine dell'anno scolastico, all'esclusione dallo scrutinio ed alla non ammissione all'Esame di Stato</p>	<p>Il Consiglio di classe se la sospensione è da 2 a 15 giorni.</p> <p>Il Consiglio di Istituto se la sospensione è superiore a 15 giorni e/o comporta l'esclusione e dallo scrutinio e la non ammissione all'Esame di Stato</p>	<p>Il D.S. accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, invia allo studente e alla famiglia la contestazione di addebito e convoca il consiglio di classe.</p> <p>Il consiglio di classe verifica se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, decide l'entità della sanzione.</p> <p>Il D.S. comunica la decisione alla famiglia dello studente.</p> <p>Contro quest'ultima è ammesso l'appello all'organo di garanzia.</p>

	droghe				
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE	-danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre)	Alla prima infrazione	Sospensione immediata da 2 a 15 giorni, a seconda della gravità e delle conseguenze del fatto + una multa corrispondente al risarcimento del danno o al ripristino a spese dello studente della struttura e/o attrezzatura danneggiata. In caso di recidiva, la sanzione è aggravata. In casi di particolare gravità, tale da ingenerare allarme sociale, sospensione superiore a 15 giorni, eventualmente anche sino al termine dell'anno scolastico, all'esclusione dallo scrutinio ed alla non ammissione all'Esame di Stato.	Il consiglio di classe se la sospensione è da 2 a 15 giorni. Il consiglio di istituto se la sospensione è superiore a 15 giorni e/o comporta l'esclusione e dallo scrutinio ed la non ammissione e all'Esame di Stato.	Il D.S. accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, invia allo studente e alla famiglia la contestazione di addebito e convoca il consiglio di classe dello studente che ha commesso l'infrazione. Il consiglio di classe verifica se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, decide l'entità della sanzione. Il D.S. comunica la decisione alla famiglia dello studente. Contro quest'ultima è ammesso l'appello all'organo di garanzia.
RISPETTO DI STRUTTURE E DI ATTREZZATURE					

TABELLA C –INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONABILI SECONDO NORME DI LEGGE

DOVERI	INFRAZIONI AI "DOVERI"	quando scatta la sanzione	SANZIONI	chi accerta e stabilisce la sanzione	PROCEDURE
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE	Infrazione al divieto di fumare negli spazi interni ed	Ad ogni Accertamento	Multa da 27,50 a 275 euro (minimo effettivo da pagare: euro 55, raddoppiato se la	Funzionari incaricati all'osservanza della	Chiunque ravvisi l'infrazione avvisa immediatamente il funzionario incaricato che provvederà

NORME CHE TUTELANO LA SALUTE	esterni dell'edificio scolastico	mento dell'infradizione	violazione commessa in presenza di minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza)	è in norma	all'erogazione della sanzione e alla comunicazione alla famiglia e all'autorità preposta.
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--	------------	---

Art.31 – Applicazione delle sanzioni . Il suddetto sistema di provvedimenti disciplinari è applicabile a tutti i momenti in cui si articola l'attività scolastica. L'ingresso e l'uscita dalla scuola, l'intervallo, i trasferimenti tra aule diverse, le attività sportive, le attività extra-curricolari vanno considerati a tutti gli effetti attività scolastiche e in quanto tali sottoposti alle suddette prescrizioni. In caso di recidiva, viene applicata la sanzione di grado superiore.

Art.32 – Sanzioni per violazioni disciplinari nel corso delle sessioni d'esame

Le sanzioni per mancanze disciplinari, commesse durante lo svolgimento delle sessioni d'esame, sono comminate dalla Commissione d'esame e sono applicabili a tutti i candidati, compresi quelli esterni.

Art. 33 - Reati: rimando alla norma civile e penale

Le norme statuali di diritto civile e penale regolano le sanzioni che la Giustizia commina (ammenda, multa, detenzione ed arresto) ai colpevoli dei reati commessi contro le persone (ingiurie, violenze fisiche e psichiche) e le cose (furti, distrazioni, distruzioni). Qualora vengano a conoscenza di reati di pericolo, commessi nell'ambito scolastico, il Dirigente Scolastico quale pubblico ufficiale e i docenti quali incaricati di pubblico servizio, hanno l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Alle pene ed ai risarcimenti, comminati dagli Organi di Giustizia per i reati eventualmente commessi da studenti dell'Istituto, si somma l'irrogazione di provvedimenti disciplinari.

Art.34 – Modalità per l'adozione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul registro di classe e, nei casi previsti, nel verbale dei Consigli di Classe. I provvedimenti, adeguatamente motivati e firmati, devono essere notificati alle famiglie.

Per quanto concerne le sanzioni, che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, sarà data comunicazione alle famiglie da parte dei docenti in occasione dei ricevimenti o anche telefonicamente.

Per l'irrogazione delle sanzioni, che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, deve essere avviato regolare procedimento disciplinare con la formale contestazione scritta degli addebiti da effettuarsi entro cinque giorni da quando il fatto è avvenuto o se ne è avuta conoscenza.

Il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del Capo d'Istituto o su richiesta di un docente o di altro operatore della Scuola.

Per l'irrogazione di sanzioni, che prevedano il risarcimento del danno (determinato da dolo o da inosservanza di disposizioni dei docenti, degli assistenti tecnici e dei collaboratori scolastici), il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del Capo di Istituto o su richiesta di un docente o di altro operatore della scuola, previa constatazione del danno e relativa contestazione scritta dell'addebito.

Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all'interessato dell'entità specifica del risarcimento richiesto, della possibilità di far pervenire, entro e non oltre due giorni dalla data della notifica, una propria nota difensiva e/o di essere ascoltato, insieme ad eventuali testimoni a discarico, dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal collaboratore del dirigente o direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione.

Qualora il danno fosse ascrivibile con evidenza ad una o più classi, ma non fosse stato possibile individuare il responsabile, il procedimento, limitatamente al risarcimento del danno, si intende applicato all'intera classe/i, salvo eventualmente rivalersi sul diretto responsabile se da essa/e conosciuto ed indicato.

Le sanzioni disciplinari saranno inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguiranno nel suo percorso scolastico.

Art.35 – Sanzioni e valutazione del comportamento

Tutti i provvedimenti, che comportano una formulazione scritta, concorrono automaticamente a determinare il voto trimestrale e finale della condotta. Concorrono altresì alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo; esso è comunque stabilito dal C.d.C. che valuta la gravità della mancanza disciplinare, anche in rapporto al fatto che sia episodica o ripetuta, in modo da commisurare ad essa il provvedimento da adottare.

E' sempre possibile irrogare una sanzione di grado superiore o inferiore alla luce di quanto sopra e con adeguata motivazione.

In ogni caso, obbedendo ai dettami della normativa in vigore e rammentando quanto previsto dall'art. 2 D.L. n. 137 - 1/9/2008 sulla valutazione del comportamento degli studenti, «la votazione sul comportamento degli studenti, espressa in decimi e attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo».

La valutazione del comportamento degli alunni viene attribuita dall'intero Consiglio di Classe in base ai seguenti obiettivi e criteri comuni a tutte le classi dell'Istituto:

-Obiettivi: educativi, comportamentali, didattici;

-Criteri:

- rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità e dell'intero regolamento di Istituto;
- frequenza e puntualità. Questo criterio costituisce l'elemento base per l'assegnazione del voto di condotta. Il superamento del numero prefissato di assenze, ritardi e uscite anticipate, preclude all'allievo/a l'attribuzione di un dato punteggio, anche in presenza di altri indicatori positivi. Sono escluse dal calcolo per l'assegnazione del voto di condotta, soltanto le assenze, i ritardi e le uscite anticipate, giustificate da certificazione medica;
- rispetto degli impegni scolastici;
- partecipazione alle lezioni;
- collaborazione con insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico.

Tali obiettivi e criteri trovano una sintesi e una dettagliata descrizione nella seguente griglia esplicativa:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

(Indicatori di Valutazione)

Voto 10
• scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto
• rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica
• frequenza assidua, rari ritardi e/o uscite anticipate
• puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche
• interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della scuola
• ruolo propositivo all'interno della classe e ottima socializzazione
• rispetto delle norme disciplinari d'Istituto

Voto 9

- frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate
- costante adempimento dei doveri scolastici
- interesse e partecipazione attiva alle lezioni
- equilibrio nei rapporti interpersonali
- ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe

Voto 8

- osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica
- frequenza regolare con alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate
- svolgimento regolare dei compiti assegnati
- discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche
- correttezza nei rapporti interpersonali
- ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe

Voto 7

- episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico
- frequenza quasi regolare: somma complessiva dei giorni di assenze, dei giorni di ritardi e dei giorni di uscite anticipate superiore a 25
- saltuario svolgimento dei compiti assegnati
- partecipazione discontinua all'attività didattica
- interesse selettivo; Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri

Voto 6

- episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a sanzioni disciplinari
- frequenza irregolare: somma complessiva dei giorni di assenze, dei giorni di ritardi e dei giorni di uscite anticipate superiore a 30
- mancato svolgimento dei compiti assegnati
- scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell'attività didattica
- disinteresse per alcune discipline
- rapporti problematici con gli altri

Voto 1- 5

- mancato rispetto del regolamento scolastico
- gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari
- numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate

• mancato svolgimento dei compiti assegnati
• continuo disturbo delle lezioni
• completo disinteresse per le attività didattiche
• comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni
• funzione negativa nel gruppo classe

P.S. La frequenza e la puntualità costituiscono l'elemento base per l'assegnazione del voto di condotta. Il superamento del numero prefissato di assenze, ritardi e uscite anticipate, preclude all'allievo l'attribuzione di un dato punteggio, anche in presenza di altri indicatori positivi. Sono escluse dal calcolo per l'assegnazione del voto di condotta, soltanto le assenze, i ritardi e le uscite anticipate per giustificate da certificazione medica.

Capo III – Dell'organo di garanzia

Sezione I – Della costituzione, composizione e funzionamento dell'Organo di Garanzia

Art.36 – Costituzione. Il presente Regolamento istituisce l'Organo di Garanzia, soggetto a cui è demandata la soluzione dei conflitti nella sua interpretazione ed applicazione, oltre che istanza di appello delle controversie tra studenti ed Ordinamento dell'Istituto.

Art.37 – Composizione

L'Organo di Garanzia è composto da due Docenti a tempo indeterminato, un genitore, due studenti ed un rappresentante del personale non docente. Viene nominato dal Consiglio di Istituto su indicazione del Collegio dei Docenti, dell'Assemblea dei genitori e dell'Assemblea degli studenti, mentre il rappresentante del personale non docente viene segnalato dal Dirigente Scolastico, sentite le rappresentanze del personale stesso. Della componente studenti possono far parte esclusivamente gli iscritti alle ultime tre classi del corso di studi. Il Consiglio di Istituto nomina altresì quattro membri supplenti, uno per ciascuna delle componenti.

Dell'Organo di Garanzia fa parte il Dirigente Scolastico che lo convoca, lo presiede e ne regola e dirige i lavori.

Art. 38 – Durata

L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 39 – Funzionamento

L'Organo di Garanzia determina le regole del proprio funzionamento con apposito regolamento. E'validamente costituito quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 40 – Competenze

All'Organo di Garanzia è demandata la soluzione dei conflitti sull'interpretazione e l'applicazione del Regolamento d'Istituto. Costituisce l'istanza di appello in materia di sanzioni disciplinari, secondo le procedure stabilite nel precedente Capo II. Può inoltre proporre al Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, modifiche al Regolamento sulla base della pratica interpretativa e della sua applicazione ai casi concreti.

Art.41 – Decadenza dei membri

Gli studenti, che lasciano l'Istituto, decadono dalla carica, così come i Docenti e i genitori, qualora il figlio non sia più iscritto all'Istituto. Decadono altresì dalla carica gli studenti, i Docenti e i non docenti, cui sia stato comminato un provvedimento disciplinare. Le surroghe avvengono secondo l'elenco dei supplenti. In tal caso la piena funzionalità dell'Organo viene ricostituita, mediante nomina dei nuovi componenti supplenti, nel corso del primo Consiglio d'Istituto utile. I nuovi componenti cessano dalle funzioni alla naturale scadenza dell'Organo di Garanzia

DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI

Art.42 – Premessa. La scuola riconosce alla famiglia il diritto-dovere di “istruire ed educare i propri figli” (art.30 della Costituzione) e il conseguente diritto-dovere di cooperare attivamente con l'istituzione scolastica nelle forme previste dall'attuale Regolamento.

In particolare, ai genitori spetta il diritto a:

- essere informati sul comportamento e sul profitto dei propri figli;
- conferire con i docenti di classe dei propri figli.

Art.43 - I genitori hanno l'obbligo di:

- conoscere l'Offerta Formativa della scuola e il Regolamento di Istituto;
- valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre a un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;
- tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste, alle eventuali convocazioni, aggiornando a tale scopo indirizzi e recapiti telefonici;
- far rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare tempestivamente in modo plausibile le assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le malattie superiori a cinque giorni), vigilare sull'impegno nello studio domestico;
- invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi non consentiti. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque, lesive dell'immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici;
- educare il figlio/figlia al rispetto delle persone e delle cose, nella consapevolezza delle responsabilità previste per i genitori dalle norme vigenti in caso di comportamenti violenti o disdicevoli e di eventuali danni al patrimonio della scuola da parte dei figli.
- segnalare alla Scuola disservizi o situazioni problematiche, che possono avere ripercussioni sull'andamento scolastico dei propri figli.